



**ORDINANZA PRESIDENTE**

**Numero 05 del 10/03/2014**

**Nuovo Regolamento Interno Patenti**

**IL PRESIDENTE LOCALE**

**VISTO** lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97;

**CONSIDERATA** l'Ordinanza Commissariale n.203/03 del 24/02/2003 mediante cui è stato costituito il Comitato Locale CRI di Arenzano;

**VISTO** il "Regolamento concernente nuove modalità di vigilanza e controllo sulle attività e sugli atti delle Strutture territoriali della Croce Rossa Italiana" approvato dal Commissario Straordinario della C.R.I. con Ordinanza Commissariale n° 90 del 05/03/2010;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 140/12 del 22 marzo 2012, così come rettificata dall'Ordinanza Commissariale n. 185/12 del 20 aprile 2012, con la quale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48 del vigente statuto dell'Associazione CRI, è stata rideterminata, ai sensi del Titolo I art. 1, punto 3 lettera a) e b) del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione organica della Croce Rossa Italiana;

**PRESO ATTO** che con i provvedimenti di cui al punto che precede, si è disposto di modificare ed approvare il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della CRI in considerazione della rideterminazione della dotazione organica della CRI;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale nr. 567/12 del 03/12/2012 con la quale è approvato il Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale nr. 8/13 del 05/01/2013 di insediamento dei Presidenti dei Comitati Territoriali della Regione Liguria;

**VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 0492/13 del 23 Dicembre 2013;

**CONSIDERATA** la necessità di dotare il Comitato Locale CRI di Arenzano di un Regolamento Interno Patenti volto a regolamentare la conduzione e la gestione degli automezzi targati C.R.I.;

**SENTITO** il parere favorevole del Consiglio Direttivo;

**DISPONE:**

1. Di adottare all'interno del Comitato Locale di Arenzano il Regolamento per la conduzione e la gestione dei mezzi C.R.I. REV.0.
2. Di provvedere all'affissione del presente Provvedimento, unitamente al Regolamento oggetto dell'O.P. all'albo dell'Unità;
3. Che il presente provvedimento non comporta oneri;



**ORDINANZA PRESIDENTE**  
**Numero 05 del 10/03/2014**  
**Nuovo Regolamento Interno Patenti**

4. Di inviare il presente Provvedimento, unitamente alla scheda amministrativa relativa ai capitoli di spesa, al Comitato provinciale di Genova per i controlli previsti dalla O.C. n. 90 citata in premessa.

**CROCE ROSSA ITALIANA**  
Comitato Locale di Arenzano  
Il Presidente  
Armando Balzo



**ORDINANZA PRESIDENTE**  
**Numero 05 del 10/03/2014**  
**Nuovo Regolamento Interno Patenti**

La Delibera è conforme al D.P.R. N° 97 del 27/02/2003

SI  NO

L'atto amministrativo comporta oneri

SI  NO

sui seguenti capitoli:

	Capitolo [nnn]								
STANZIAMENTO INIZIALE	----	----	----	----	----	----	----	----	----
VARIAZIONI PRECEDENTI	----	----	----	----	----	----	----	----	----
VARIAZIONI DELL'ATTO	----	----	----	----	----	----	----	----	----
IMPEGNI PRECEDENTI	----	----	----	----	----	----	----	----	----
IMPEGNO DELL'ATTO	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DISPONIBILITA' RESIDUA	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Il Presidente  
**CROCE ROSSA ITALIANA**  
Comitato Locale di Arenzano  
Il Presidente  
Armando Balzo

**PARTE RISERVATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO**

TRATTASI DI ATTO:

DI INDIRIZZO/POLITICO

AMMINISTRATIVO/GESTIONALE

L'ATTO E PERVENUTO TRAMITE \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

ESITO CONTROLLO LEGITTIMITA'

DATA: \_\_\_\_\_ APPROVATO  NON APPROVATO  SOSPESO  FIRMA: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_ APPROVATO  NON APPROVATO  FIRMA: \_\_\_\_\_

ESITO CONTROLLO DI MERITO:

DATA: \_\_\_\_\_ APPROVATO  RINVIATO  FIRMA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



# CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI ARENZANO

Regolamento per la conduzione e gestione degli automezzi targati C.R.I.  
Revisione 0 del 4/03/2014

## PREMESSE

L'ambito di applicazione del presente regolamento è quello definito dalle attività realizzate dal Comitato Locale CRI di Arenzano tramite i propri volontari e dipendenti.

Si tratta perciò di un documento ad esclusivo uso interno finalizzato a disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla guida degli automezzi in dotazione al CL e della gestione ed utilizzo del parco automezzi dello stesso comitato.

Il regolamento è stato redatto nel rispetto e secondo quanto disposto dal "Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana" (c.d. T.U.) in vigore. Per tutto quanto non disciplinato né previsto dal presente regolamento si rimanda al Testo Unico, al Codice della Strada o ad altra normativa sovraordinata.

Si raccomanda in particolare la lettura dei seguenti artt del T.U. per l'approfondimento delle norme relative al rilascio e al mantenimento delle abilitazioni, nonché alle norme di comportamento durante la guida degli automezzi:

Parte II, titolo I, Capo II-III-IV-V e Titolo III, Capo I-II

Parte III, Titolo I, Capo I-II-III-IV-V

Si ricorda quanto disposto dall'art.100, c.1 del T.U. relativo alla responsabilità del conducente:

*Ferma restando la tutela dovutagli in materia di responsabilità civile, garantita dall'assicurazione obbligatoria dei mezzi, il conducente abilitato alla guida di veicoli C.R.I. è responsabile in via amministrativa e penale di ogni sinistro o danno causato a persone o cose da un mezzo dell'Associazione da lui guidato, nei limiti previsti dalle norme in vigore.*

## SINTESI DI ALCUNE NORME PREVISTE DAL T.U.

### CLASSIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI CRI

Gli automezzi CRI sono classificati in (art.2 TU):

a) veicoli da trasporto

Veicoli caratterizzati da una prevalente funzione di supporto logistico o per lo svolgimento di funzioni amministrative. Sono normalmente destinati al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell'Associazione o di cose asservite all'attività della Croce Rossa ovvero destinate a terzi nell'ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività promosse dall'Associazione. Possono essere impiegati come supporto all'attività operativa solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale.

b) veicoli operativi

Veicoli destinati a svolgere funzioni di supporto diretto all'attività operativa, trasportando persone, attrezzature e cose sul luogo in cui è necessario e programmato un intervento, diversi da quelli di soccorso, che rientra tra i compiti istituzionali dell'Associazione.

c) veicoli di soccorso

Veicoli destinati a supportare in modo immediato e diretto interventi di soccorso sanitario ovvero in occasione di eventi di protezione civile. Sono caratterizzati dalla presenza di speciali attrezzature utilizzate per il soccorso e per il trasporto, in particolari condizioni, di persone o di cose.

Rientrano attualmente nelle disponibilità del CL CRI di Arenzano i seguenti automezzi:

autovetture operative: destinate al trasporto di persone per esigenze operative diverse da quelle di rappresentanza (Sigle: 161091,161092,161097,161102)

ambulanze di soccorso: ambulanze attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di primo o di pronto soccorso, dotata di specifiche attrezzature di assistenza, avente massa autorizzata fino a 4,5 t. (sigle:161093,161094,161098)

ambulanza pediatrica o neonatale: ambulanza di soccorso attrezzata specificamente per il soccorso di infanti o di neonati, avente massa autorizzata fino a 4,5 t. (sigla: 161096)

ambulanza di soccorso fuoristrada (sigla 161099)

autovettura operativa fuoristrada (sigla 161101)

### TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI

Tipo abilitazione e veicolo C.R.I. che consente di condurre<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 1. L'abilitazione di tipo 1 è compresa in tutte le altre abilitazioni.

2. L'abilitazione di tipo 3 vale anche per quella di tipo 2 se il titolare è in possesso di patente civile o militare che abilita alla conduzione di motocicli.

3. L'abilitazione di tipo 4 comprende anche quella di tipo 3.

4. L'abilitazione di tipo 5 comprende quelle di tipo 3 e 4.

5. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4, in corso di validità da almeno 1 anno.

6. L'abilitazione di tipo 7 o di tipo 9 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4 in corso di validità da almeno 2 anni.

Tipo 1: Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili

Tipo 2: Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili

Tipo 3: Autovetture da rappresentanza ed autocarri operativi leggeri, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 4: Autovetture operative, autoambulanze da trasporto, minibus operativi, nonché veicoli speciali operativi assimilabili aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 5: Autoambulanze di soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t.

Tipo 5 b: Motomediche

Tipo 6: Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata superiore a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 7: Autobus da trasporto ed operativi, aventi oltre 20 posti e massa autorizzata oltre 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 8: Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.

Tipo 9: Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali, che sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente nella circolazione in aree private.

## **REQUISITI DI BASE PER POTER CONDURRE AUTOMEZZI CRI**

Per poter guidare veicoli immatricolati C.R.I. è necessario essere titolare della patente di servizio rilasciata dalla Croce Rossa Italiana in corso di validità, nel rispetto dei vincoli di età minima (per il rilascio) e massima (per la validità) previsti dagli art.57 e art 54 del T.U.

Requisiti di base:

- Idoneità fisica attestata dal medico CRI;
- età minima: 14 anni per abilitazione tipo 1, 18 anni per abilitazione tipo 2, 3 e 4, 21 anni (e meno di 65) per le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7;
- essere soci attivi, dipendenti o collaboratori occasionali della CRI;

Modalità di rilascio:

(solo per personale effettivamente in servizio presso l'Associazione)

Per conversione da patente civile, a seguito di autorizzazione del presidente del Comitato Locale, :

- abilitazione di tipo 2: per i possessori di pat. cat. A (che non hanno subito sospensioni negli ultimi 3 anni)
- abilitazioni di tipo 3-4: per i possessori di pat.cat.B o superiore (che non hanno subito sospensioni negli ultimi 5 anni)
- abilitazione di tipo 6: per i possessori di pat. cat. C (che non hanno mai subito sospensioni)
- abilitazione di tipo 7: per i possessori di pat. cat. D da almeno 4 anni (che non hanno mai subito sospensioni)
- abilitazione di tipo 8: per i possessori di pat. cat. CE/DE da almeno 4 anni

A seguito di esame, dopo aver frequentato un corso di formazione:  
- per le rimanenti abilitazioni e per i non possessori di patente civile

## **REQUISITI PREVISTI DAL COMITATO LOCALE DI ARENZANO PER LA CONVERSIONE DI PATENTE CIVILE IN ABILITAZIONE CRI O PER IL SOSTENIMENTO DELL'ESAME PER IL RILASCIO DI ABILITAZIONE CRI**

### **CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI**

Qualsiasi tipologia di abilitazione può essere richiesta dopo aver frequentato e superato gli esami finali previsti per il conseguimento delle qualifiche di Operatore addetto al Trasporto Sanitario (T.S.) e al Soccorso in Ambulanza (S.A.). In particolare:

- Possesso dell'abilitazione al T.S. per le abilitazioni di guida: 1, 2, 3 e 4
- Possesso dell'abilitazione al S.A. per tutte le rimanenti

La conversione da patente civile in abilitazione di tipo 4 o inferiore viene richiesta dal Presidente del Comitato previa verifica di tutte le seguenti condizioni:

- 1) il volontario richiedente è in possesso di patente di guida civile da non meno di 2 anni;
- 2) il volontario richiedente ha ottenuto l'abilitazione al T.S. da non meno di 6 mesi;
- 3) il volontario richiedente ha maturato un'esperienza di servizio di non meno di 80 ore, attestate mediante i fogli di servizio e il registro presenze;
- 4) il volontario richiedente ha svolto almeno 10 servizi d'istituto (esclusi quelli previsti dallo svolgimento del tirocinio obbligatorio)

La possibilità di sostenere l'esame per le rimanenti abilitazioni viene richiesta dal Presidente del Comitato previa verifica di tutte le seguenti condizioni:

- 1) il volontario richiedente è in possesso di patente di guida civile da non meno di 3 anni;
- 2) il volontario richiedente ha ottenuto l'abilitazione al S.A. da non meno di 12 mesi<sup>2</sup>;
- 3) il volontario richiedente ha maturato un'esperienza di servizio di non meno di 80 ore, dal conseguimento dell'abilitazione al S.A., attestate mediante i fogli di servizio e il registro presenze;
- 4) il volontario richiedente ha svolto almeno 15 servizi d'urgenza (esclusi quelli previsti dallo svolgimento del tirocinio obbligatorio).

Qualsiasi deroga a quanto sopra disposto deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo del Comitato Locale e deve essere motivata da particolari esigenze che risultino fondamentali per lo svolgimento dell'ordinaria attività del Comitato Locale.

---

<sup>2</sup> Qualora il volontario richiedente abbia più di 30 anni, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti, tale limite può essere in via eccezionale ridotto a 6 mesi.

## **SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI ALLA GUIDA**

Per la conversione della patente civile in abilitazione di tipo 4 o inferiore non è previsto alcun tipo di affiancamento/esercitazione. Tuttavia, a discrezione del Presidente, può essere richiesto al volontario di svolgere un numero di ore minimo in affiancamento ad un volontario autista esperto.

Nel rispetto di quanto previsto dal T.U. (art.60 e seguenti) lo svolgimento di esercitazioni alla guida necessarie per il sostenimento dell'esame per il conseguimento di ogni tipo di abilitazione deve essere autorizzato dal Presidente del Comitato Locale cui compete la designazione degli istruttori di guida e l'individuazione degli automezzi da utilizzare nelle esercitazioni.

L'istruttore designato è garante del corretto utilizzo dell'automezzo utilizzato per le esercitazioni e del rispetto delle norme di sicurezza e delle norme di circolazione previste dal T.U. e dal codice della strada.

In caso di mancanze, violazioni del presente regolamento o delle regole generali di prudenza, diligenza e correttezza il Presidente può revocare l'autorizzazione e applicare sanzioni disciplinari.

In caso di incidente durante le esercitazioni di guida devono essere seguite le disposizioni previste dall'art.103 del T.U. sul comportamento da mantenere in caso di incidente con il veicolo di servizio durante il normale svolgimento delle attività di istituto.

## **NORME PREVISTE DAL COMITATO LOCALE DI ARENZANO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI E LA GUIDA DEGLI STESSI**

All'interno del CL le autorizzazioni alla guida degli automezzi vengono ulteriormente classificate in gradi:

1° grado

Autista abilitato alla guida di autovetture

2° grado

Autista abilitato anche alla guida delle autoambulanze in servizi NON di emergenza/urgenza

3° grado

Autista abilitato anche alla guida delle autoambulanze in servizi di emergenza/urgenza

3° grado Super

Autista abilitato anche alla guida degli automezzi fuoristrada ed abbia maturato almeno 12 mesi di esperienza con il 3° grado previo affiancamento con autista esperto nella guida di mezzi fuoristrada e per periodo variabile a seconda del giudizio dell'autista istruttore e consenso da parte del Presidente. Poiché la guida fuoristrada implica sia una conoscenza del mezzo e delle sue peculiarità sia la confidenza con i percorsi, almeno a livello locale, sarà cura del Comitato Locale organizzare annualmente una giornata di approfondimento sulle tematiche inerenti la guida fuoristrada.

I passaggi di grado sono disposti dal Presidente dopo aver acquisito i pareri favorevoli dal responsabile dell'autoparco e del DTL area 1.

## **INDIVIDUAZIONE DELL'AUTISTA**

Trasporti ordinari con autovetture

Spetta di norma al volontario in squadra che ha conseguito il grado più alto a decidere chi condurrà il mezzo, se oltre ad un autista con grado 3° sono disponibili autisti con grado 1° o 2° questi saranno prioritari nell'individuazione di coloro che effettueranno il servizio.

### Trasporti ordinari con ambulanze:

Spetta di norma al volontario in squadra che ha conseguito il grado di abilitazione più alto a decidere chi condurrà il mezzo, favorendo là dove la valutazione della situazione contingente lo consenta, la scelta di autista in possesso di 2° grado per permettere l'acquisizione della dovuta esperienza di guida.

### Servizi d'emergenza (codici gialli e rossi)

Tali servizi prevedono che l'autista abbia conseguito il 3° grado.

Salvo le esigenze di copertura della sede richiedano diversamente, per i primi 6 mesi il volontario che ha conseguito la patente deve essere inserito in turni in cui è già presente un autista esperto.

Durante il percorso che deve essere coperto dalla partenza dell'intervento al raggiungimento del target l'autista è il membro della squadra che ha conseguito la patente da più tempo. L'autista "esperto" può comunque delegare la guida ad altro autista.

Di norma il medesimo volontario ricopre il ruolo di autista anche dalla partenza dal target all'ospedale. Se in squadra è presente autista con 2° grado si deve favorire la possibilità che lo stesso guidi l'automezzo in fase di rientro.

Il mancato rispetto delle normali norme di diligenza e prudenza alla guida o la guida di un automezzo a velocità eccessiva, anche senza che ciò determini la contestazione di un'infrazione da parte della autorità di polizia o danni a cose o terzi, può portare all'adozione di un provvedimento disciplinare da parte del Presidente e alla sospensione dell'autorizzazione alla guida.

## **ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI**

All'inizio di ogni turno l'autista o gli autisti devono prendere atto della funzionalità dei mezzi verificando che i veicoli di soccorso siano pienamente operativi.

Se durante la guida l'autista nota un qualsiasi malfunzionamento dell'automezzo è tenuto a segnalarlo tempestivamente al responsabile degli automezzi.

In caso di incidente né l'autista, né gli eventuali militi presenti possono diffondere alcun tipo di informazione all'esterno prima che il Presidente del Comitato venga portato a conoscenza della dinamica dell'evento, del danno cagionato all'automezzo e di eventuali altri danni arrecati a cose o persone (inclusi i militi medesimi), nonché delle presunte responsabilità del fatto.

Il Responsabile dell'autoparco in accordo con il DTL Area 1, verificate con il responsabile del materiale sanitario le dotazioni dei mezzi, definisce l'ordine di partenza degli automezzi per i differenti servizi di istituto. Tale ordine deve essere rispettato da ogni autista.

A seguito di violazioni del T.U. o del presente regolamento o delle regole generali di prudenza, diligenza e correttezza durante la guida degli automezzi o nella gestione degli stessi il Presidente, oltre ad applicare sanzioni disciplinari, può disporre per l'autista responsabile della violazione il divieto di guidare gli automezzi in forza al Comitato Locale per un periodo variabile da 15 giorni a 12 mesi.

Tale divieto può riguardare i trasporti ordinari e servizi di istituto, i servizi d'emergenza o entrambi.

